

## **Con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni rosse:**

- a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio Regionale, nonché al suo interno, salvo che per lavoro, salute, necessità, didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su tale territorio è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e ai disabili conviventi. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, tali spostamenti sono consentiti per una distanza massima di 30 km, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'[allegato 23](#). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. **PER I SOGGETTI CHE SVOLGONO COME ATTIVITÀ PREVALENTE UNA DI QUELLE IDENTIFICATE DAI CODICI ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA) E 47.25 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE) L'ASPORTO È INVECE CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE FINO ALLE ORE 18:00.**
- d) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
- e) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente in DAD.
- f) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da: Lavanderia e pulizia di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere.
- g) sono sospesi le mostre e i musei.